

Delibera n° 857

Estratto del processo verbale della seduta del

1 giugno 2023

oggetto:

DLGS 502/1992, ART 6-TER, E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI. DLGS 368/1999, ART 35, E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI. LR 45/2017, ART 9, COMMI DAL 7 AL 10. AUTORIZZAZIONE PER LA CONCESSIONE DEL FINANZIAMENTO DI N. 22 CONTRATTI AGGIUNTIVI REGIONALI DI FORMAZIONE SPECIALISTICA DEI MEDICI NELL'ANNO ACCADEMICO 2022/2023.

Massimiliano FEDRIGA	<i>Presidente</i>	<i>presente</i>
Mario ANZIL	<i>Vice Presidente</i>	<i>presente</i>
Cristina AMIRANTE	<i>Assessore</i>	<i>presente</i>
Sergio Emidio BINI	<i>Assessore</i>	<i>assente</i>
Sebastiano CALLARI	<i>Assessore</i>	<i>presente</i>
Riccardo RICCARDI	<i>Assessore</i>	<i>presente</i>
Pierpaolo ROBERTI	<i>Assessore</i>	<i>presente</i>
Alessia ROSOLEN	<i>Assessore</i>	<i>presente</i>
Fabio SCOCCIMARRO	<i>Assessore</i>	<i>presente</i>
Stefano ZANNIER	<i>Assessore</i>	<i>presente</i>
Barbara ZILLI	<i>Assessore</i>	<i>presente</i>

Gianni CORTIULA Segretario generale

In riferimento all'oggetto, la Giunta Regionale ha discusso e deliberato quanto segue:

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e s.m.i., recante il riordino della disciplina in materia sanitaria e, in particolare, il combinato disposto dell'art. 6-ter del D.Lgs. 502/1992 e dell'art. 35 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368 e s.m.i., per quanto attiene alla determinazione del fabbisogno dei medici specialisti da formare, tenuto conto delle relative esigenze sanitarie e di una approfondita analisi della situazione occupazionale;

Atteso che la menzionata normativa prevede quanto segue:

- il Ministro della Salute, sentiti la Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano e la Federazione nazionale degli Ordini dei medici chirurghi e odontoiatri, annualmente determina, con uno o più decreti, il fabbisogno di medici chirurghi per il Servizio sanitario nazionale, anche suddiviso per regioni, ai fini della programmazione, da parte del Ministero dell'Università e della Ricerca, degli accessi ai relativi corsi di diploma di laurea e alle scuole di formazione specialistica;
- il Ministro dell'Università e della Ricerca (di seguito MUR) di concerto con il Ministro della Salute e con il Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione economica, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, determina il numero globale dei contratti di formazione specialistica per medici nonché l'attribuzione dei contratti stessi a ciascuna scuola di specializzazione, accreditata ai sensi dell'articolo 43 del D. Lgs. 368/1999, tenuto conto della capacità ricettiva e del volume assistenziale delle strutture sanitarie inserite nella rete formativa della scuola stessa;

Precisato che, in applicazione della predetta previsione normativa, la Regione autonoma Friuli Venezia Giulia ha trasmesso al Ministero della Salute con nota prot. n. 11424 del 15.05.2020, da ultimo rivalutata con nota prot. n. 202309 del 05.04.2023, la determinazione del fabbisogno di medici specialisti da formare per il triennio degli anni accademici 2020/2021 – 2021/2022 – 2022/2023, ai fini dell'adozione dell'Accordo Stato-Regioni e Province autonome e dei successivi provvedimenti di competenza dei predetti dicasteri e delle conseguenti determinazioni di iniziativa regionale;

Dato atto che nei decreti annuali, con il quale il MUR attribuisce i contratti statali, viene riservata alle Regioni la facoltà di finanziare ulteriori contratti aggiuntivi di formazione specialistica, al fine di colmare quanto più possibile l'eventuale divario tra il fabbisogno formativo regionale e la copertura dello stesso da parte dei contratti statali;

Rilevato che il MUR, con nota prot. n. 9126 del 19.05.2023, indirizzata ai Presidenti delle Regioni e agli Assessori alla Salute delle Regioni e delle Province Autonome:

- a. rende noto di aver indetto con il D.D.G. del 15 maggio 2023, n. 645, il concorso nazionale per l'accesso dei medici alle scuole di specializzazione di area sanitaria;
- b. chiede alle Regioni di porre in essere, in vista dell'espletamento del predetto concorso, gli adempimenti finalizzati all'individuazione del numero di contratti aggiuntivi, che la Regione intende finanziare, sulla base di specifiche esigenze formative del proprio territorio, ripartiti per tipologia di specializzazione;
- c. invita, inoltre, nelle more della comunicazione di cui al punto precedente, a trasmettere gli eventuali specifici requisiti – previsti dalla normativa locale – che devono possedere i candidati al concorso per potere usufruire dei contratti che verranno finanziati dalle Regioni stesse;
- d. specifica, infine, che, tenuto conto della capacità ricettiva di ogni scuola, sarà reso noto il numero dei contratti statali assegnati a ciascuna scuola di specializzazione dei singoli Atenei e sarà contestualmente fissato il termine perentorio entro il quale le Regioni dovranno comunicare i contratti aggiuntivi regionali, già opportunamente deliberati, rispetto alle singole scuole di specializzazione;

Dato atto che la copertura finanziaria per l'intervento in argomento è garantita dai fondi stanziati, ai sensi dell'art. 9, commi dal 7 al 10, della legge regionale 28 dicembre 2017, n. 45, a valere sulla missione n. 13 (Tutela della salute) programma n. 1 (Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA), titolo n. 1 (Spese correnti), con riferimento al cap. 7051, dello stato di previsione della spesa del bilancio triennale per gli anni 2023-2025, sull'esercizio 2023 in conto competenza;

Considerato che, nel rispetto delle competenze di questa Amministrazione regionale e nella misura del finanziamento per la stessa sostenibile, è opportuno garantire il perseguimento del comune obiettivo di coprire, quanto più possibile, il fabbisogno formativo di medici specialisti di questa Regione fornendo il relativo riscontro al MUR;

Preso atto che, allo stato attuale, sussiste l'esigenza, ai sensi dell'art.9 comma 7 della legge regionale 28 dicembre 2017, n. 45, di autorizzare il finanziamento regionale correlato ai contratti aggiuntivi di formazione specialistica per l'a.a. 2022/2023;

Atteso, altresì, che per i contratti aggiuntivi finanziati dalla Regione autonoma Friuli Venezia Giulia sono richiesti, ai sensi dell'art. 8, comma 61 della legge regionale 11 agosto 2016, n. 14 e s.m.i., i requisiti specifici di seguito esposti:

- il candidato deve essere residente sul territorio regionale da almeno tre anni alla data di scadenza per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso;
- il relativo finanziamento regionale resta attribuito alla stessa Università per l'intera durata del corso;

Ritenuto, per le ragioni sin qui rappresentate, e con particolare riguardo all'esigenza di realizzare la massima copertura della programmazione formativa di medici specialisti per questo territorio, di autorizzare il finanziamento regionale commisurato a n. 22 contratti aggiuntivi di formazione specialistica dei medici a decorrere dall'a.a. 2022/2023 e di rinviare l'assegnazione degli stessi alle singole scuole di specializzazione a successiva deliberazione della Giunta regionale, da adottare alla luce delle determinazioni che saranno adottate dal MUR in ordine all'assegnazione dei contratti statali;

Su proposta dell'Assessore regionale alla salute, politiche sociali e disabilità,

La Giunta regionale, all'unanimità

Delibera

1. Di autorizzare, per l'a.a. 2022/2023, la concessione di un finanziamento per n. 22 contratti aggiuntivi regionali di formazione specialistica per medici.
2. Di demandare a successiva deliberazione giuntale l'attribuzione dei contratti sub 1) alle scuole di specialità medica delle Università interessate alla luce delle determinazioni che saranno adottate dal MUR in ordine all'assegnazione dei contratti statali.
3. Di precisare che, ai sensi dell'art. 8, comma 61 della legge regionale 11 agosto 2016, n. 14 e s.m.i., l'attribuzione dei contratti aggiuntivi finanziati dalla Regione autonoma Friuli Venezia Giulia è subordinata ai requisiti specifici di seguito esposti:
 - il candidato deve essere residente sul territorio regionale da almeno tre anni alla data di scadenza per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso;
 - il relativo finanziamento regionale resta attribuito alla stessa Università per l'intera durata del corso.
4. Di dare atto che la copertura finanziaria per i contratti di formazione specialistica aggiuntivi regionali, di cui al punto 1, è garantita dai fondi stanziati, ai sensi dell'art. 9, commi dal 7 al 10, della

legge regionale 28 dicembre 2017, n. 45, a valere sulla missione n. 13 (Tutela della salute) programma n. 1 (Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA), titolo n. 1 (Spese correnti), con riferimento al cap. 7051, dello stato di previsione della spesa del bilancio triennale 2023-2025, sull'esercizio 2023 in conto competenza.

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO GENERALE